

Ai sensi dell'art. 82 D. Lgs. 117/2017 la registrazione del presente atto e dello statuto ad esso allegato è esente da imposta di registro (art. 82, comma 3) e di bollo (art. 82, comma 5)

ASSEMBLEA DEL 31 MAGGIO 2022

Il giorno 31 maggio 2022 alle ore 21.00, previa convocazione inviata agli associati, presso l'Oratorio S. Rocco di Sondrio ha luogo l'Assemblea ordinaria dell'Associazione Famiglie per il Perù OdV con il seguente ordine del giorno:

1. Modifica statutaria.

Sono presenti personalmente i seguenti soci: Roberto Bernardi, Tiziano Bernardi, Renata Bogneri, Giancarlo Bordoni, Viviana Bormolini, Dario Fanoni, Cristina Geromel, Bruno Gianola, Paola Lanzetti, Leonardo Leoni, Francesco Mazza, Rosanna Negrini, Giovanna Pedrazzoli, Andrea Nesa, Gianni Ravelli, Lina Selvetti, Marilisa Selvetti.

Sono rappresentati per delega i seguenti soci: Wilma Branchini, Francesco Della Cagnoletta, Ornella Foppoli, Giuseppina Fumagalli, Patrizia Vannini.

Il Presidente comunica che la prima convocazione è andata deserta e, constatata la validità della riunione, dichiara aperta l'assemblea. Il Presidente, previo assenso degli interessati, propone all'assemblea di attribuire alla socia Marilisa Selvetti le funzioni di segretario per la corrente adunanza e di attribuire ai soci Cristina Geromel e Bruno Gianola il compito di coadiuvare il Presidente medesimo per la votazione.

L'assemblea approva all'unanimità.

Il Presidente introduce quindi la trattazione dell'ordine del giorno.

1. Modifica statutaria

Il Presidente rammenta preliminarmente che il 30 aprile 2019 l'Assemblea dell'Associazione aveva modificato lo statuto apportando le modifiche necessarie per l'adeguamento alle disposizioni del Codice del Terzo Settore. Egli riferisce poi che la Provincia di Sondrio, nell'ambito delle attività propedeutiche all'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ha rilevato che la clausola relativa alla eventuale cooptazione di uno o più amministratori in sostituzione di quelli eletti non è conforme al Codice del Terzo Settore e con nota del 10 maggio u.s., di cui egli dà lettura all'Assemblea, ha richiesto l'adeguamento dello statuto, quale condizione per il perfezionamento dell'iscrizione al suddetto Registro.

Nelle more della modifica sottoposta alla delibera odierna, il Presidente in data 14 maggio ha fornito alla Provincia il riscontro richiesto entro il prescritto termine di 10 giorni,

Francesco Bernardi

Marilisa Selvetti



Ai sensi dell'art. 82 D. Lgs. 117/2017 la registrazione del presente atto e dello statuto ad esso allegato è esente da imposta di registro (art. 82, comma 3) e di bollo (art. 82, comma 5)

comunicando l'intenzione dell'Associazione di procedere alla regolarizzazione statutaria.

A tale fine occorre pertanto eliminare la previsione relativa alla cooptazione presente nell'ultimo capoverso del comma 1 dell'articolo 17 – Funzionamento del Consiglio Direttivo, che così recita: *"Eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio Direttivo effettuate, attraverso cooptazione da parte dello stesso Consiglio, nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti"*.

In assenza di interventi da parte dei soci presenti, il Presidente mette in votazione la suddetta proposta di modifica dello statuto.

La votazione ha il seguente risultato:

favorevoli: 22;

contrari: nessuno;

astenuti: nessuno.

La proposta è pertanto approvata all'unanimità.

Il testo aggiornato dello statuto dell'Associazione Famiglie per il Perù OdV è riportato in allegato al presente verbale.

Deliberando parimenti all'unanimità, l'Assemblea dà mandato al Presidente e al Consigliere Fanoni, in via tra loro disgiunta, di assolvere tutti i necessari adempimenti conseguenti alla delibera di modifica statutaria, tra cui – a titolo esemplificativo e non esaustivo – la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, la comunicazione alla Provincia di Sondrio dell'avvenuta regolarizzazione, l'invio alle banche presso cui sono radicati i conti correnti.

Esaurita la trattazione del punto all'ordine del giorno, la riunione termina alle ore 21.30.

Il segretario

f.to Marilisa Selvetti

Marilisa Selvetti

Il Presidente

f.to Francesco Mazza

Francesco Mazza

Si attesta che il verbale assembleare qui riprodotto è conforme all'originale.

Il segretario

Marilisa Selvetti

(Marilisa Selvetti)

Il Presidente

Francesco Mazza

(Francesco Mazza)

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Sondrio
Ufficio Territoriale di Sondrio



Num 647 Serie 3 del 20 GIU 2022
Esatto ESENTE

L'ASSISTENTE
Giuliani Vanda



Ai sensi dell'art. 82 D. Lgs. 117/2017 la registrazione del presente atto e dello statuto ad esso allegato è esente da imposta di registro (art. 82, comma 3) e di bollo (art. 82, comma 5)



Allegato n. 1
All'atto reg. II
Num 6.47

20 GIU 2022

serie 3

Allegato al verbale del 31 maggio 2022 – Punto I

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "FAMIGLIE PER IL PERÙ" - ODV

Articolo 1 - Denominazione e sede

1. È costituita l'Associazione denominata "Famiglie per il Perù - ODV", di seguito, in breve, "Associazione". L'Associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce in conformità al Codice del Terzo Settore (Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117).
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Sondrio e la sua durata è illimitata.
3. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

Articolo 2 - Finalità

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende svolgere attività di beneficenza, assistenza, sostegno e promozione in favore delle popolazioni povere del Perù.

Articolo 3 - Attività di interesse generale

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera u) del Codice del Terzo Settore:
beneficenza, sostegno a distanza, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.
In particolare, l'Associazione si propone di:
 - a. fornire aiuti materiali, morali, culturali e religiosi alle popolazioni povere del Perù; questi scopi si realizzano anche attraverso l'opera di volontari che operano in tale paese;
 - b. svolgere attività volta alla conoscenza, alla sensibilizzazione e all'educazione sui temi relativi allo sviluppo dei paesi poveri, anche attraverso incontri, convegni e altre iniziative pubbliche;
 - c. promuovere azioni di solidarietà in generale.
2. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

Articolo 4 - Attività diverse

1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'Articolo 3 purché assumano carattere strumentale e secondario.

Articolo 5 - Raccolta fondi

1. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 6 - Ammissione

1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
3. Gli associati sono suddivisi in fondatori e ordinari.
 - a. gli associati fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e del presente statuto.
 - b. gli associati ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo.



Ai sensi dell'art. 82 D. Lgs. 117/2017 la registrazione del presente atto e dello statuto ad esso allegato è esente da imposta di registro (art. 82, comma 3) e di bollo (art. 82, comma 5)

4. L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.
5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
6. Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di associato. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Articolo 7 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota associativa ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative.
2. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.
3. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Ciascun associato ha diritto di:
 - a. partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
 - b. essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - c. conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
 - d. partecipare alle Assemblee, esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e presentare la propria candidatura agli organi sociali;
 - e. recedere in qualsiasi momento.Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.
5. Ciascun associato ha il dovere di:
 - a. rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e quanto deliberato dagli organi sociali;
 - b. svolgere compatibilmente con le proprie disponibilità personali attività gratuita e volontaria per il conseguimento delle finalità dell'Associazione;
 - c. versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea.

Articolo 8 - Perdita della qualifica di associato

1. La qualità di associato si perde in caso di decesso, recesso, esclusione o scioglimento dell'Associazione.
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Il recesso diventa effettivo nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.
3. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa.
4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.
5. La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.
6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Articolo 9 - Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite in alcun modo neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nei limiti e alle condizioni definite in apposito



Ai sensi dell'art. 82 D. Lgs. 117/2017 la registrazione del presente atto e dello statuto ad esso allegato è esente da imposta di registro (art. 82, comma 3) e di bollo (art. 82, comma 5)

regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito.

Articolo 10 – Organi sociali

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a. l'Assemblea degli associati;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Presidente;
 - d. il Collegio dei Revisori dei conti.
2. Gli organi sociali hanno la durata di 3 esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
3. I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Articolo 11 – Assemblea degli associati

1. L'Associazione è dotata di un ordinamento che si fonda sui principi di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Ogni associato ha diritto ad esprimere un voto.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
4. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
5. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.
6. Sono ammessi al voto gli associati che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Articolo 12 – Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - a. eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati;
 - b. eleggere e revocare i componenti del Collegio dei Revisori dei conti;
 - c. approvare il programma di attività e il bilancio di previsione per l'anno successivo;
 - d. approvare il bilancio di esercizio e la relazione di missione;
 - e. deliberare in merito alla responsabilità dei componenti degli organi sociali ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - f. deliberare, quando richiesto e in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione o di esclusione degli associati, offrendo la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - g. ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
 - h. approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - i. fissare l'eventuale ammontare della quota associativa;
 - j. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
 - a. deliberare sulle modificazioni dello statuto;
 - b. deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;
 - c. nominare il liquidatore;
 - d. individuare l'Ente a cui devolvere il patrimonio residuo.

Articolo 13 – Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.



Ai sensi dell'art. 82 D. Lgs. 117/2017 la registrazione del presente atto e dello statuto ad esso allegato è esente da imposta di registro (art. 82, comma 3) e di bollo (art. 82, comma 5)

2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo degli associati, oppure da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo.
3. L'Assemblea è convocata, almeno dieci giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o email al recapito risultante dal libro degli associati. L'avviso di convocazione deve indicare la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno dell'adunanza.

Articolo 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. La revoca del Consiglio Direttivo è deliberata con il voto favorevole dei due terzi degli associati presenti.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta degli associati iscritti nel libro degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati iscritti nel libro degli associati.
6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
7. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.
9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti. Gli associati e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati. Le decisioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti gli associati.

Articolo 15 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 7 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati, previa determinazione del loro numero. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente.
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 esercizi e possono essere rieletti.

Articolo 16 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
 - a. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
 - b. deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
 - c. amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
 - d. predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività



Ai sensi dell'art. 82 D. Lgs. 117/2017 la registrazione del presente atto e dello statuto ad esso allegato è esente da imposta di registro (art. 82, comma 3) e di bollo (art. 82, comma 5)



Francesco Neri

Maurizio Sestini

- dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e. predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
 - f. proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'eventuale ammontare della quota sociale annuale;
 - g. gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio nonché la relazione di missione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea, i risultati effettivamente ottenuti;
 - h. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - i. accogliere o respingere le domande di ammissione di nuovi associati;
 - j. deliberare in merito all'esclusione degli associati;
 - k. proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione degli associati;
 - l. eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
 - m. nominare il Segretario e il Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non associati;
 - n. ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - o. assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli associati e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
 - p. delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
 - q. assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Articolo 17 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi degli associati.
2. Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno cinque giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o comunicazione informatica ai componenti il Consiglio. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 18 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e rimane in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo; può essere rieletto.
2. Il Presidente:
 - a. convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - b. dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
 - c. in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
 - d. ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - e. sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;



Ai sensi dell'art. 82 D. Lgs. 117/2017 la registrazione del presente atto e dello statuto ad esso allegato è esente da imposta di registro (art. 82, comma 3) e di bollo (art. 82, comma 5)

- 
- f. può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- g. ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria e amministrativa.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
4. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Articolo 19 - Il segretario

1. Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

Articolo 20 - Collegio dei Revisori dei conti

1. La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata ad un Collegio di Revisori dei conti composto da tre membri, eletti dall'Assemblea degli associati, i quali durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Allo stesso spetta in particolare il compito di verificare l'esattezza e la correttezza dei dati esposti nel bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio Direttivo. I Revisori hanno la facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio alle quali debbono essere invitati.

Articolo 21 - Libri sociali

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
- a. il libro degli associati;
 - b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei conti;
 - e. il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione.
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. Il libro di cui alla lettera d) è tenuto a cura del Collegio dei Revisori dei conti.
3. I verbali, di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal segretario.

Articolo 22 - Risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono rappresentate da:
- a. quote associative;
 - b. contributi pubblici;
 - c. contributi privati;
 - d. donazioni e lasciti testamentari;
 - e. rendite patrimoniali;
 - f. rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g. fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - h. rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
 - i. entrate derivanti da attività effettuate in conformità al Codice del Terzo Settore, svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
 - j. altre entrate espressamente previste dalla legge;
 - k. eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.



Ai sensi dell'art. 82 D. Lgs. 117/2017 la registrazione del presente atto e dello statuto ad esso allegato è esente da imposta di registro (art. 82, comma 3) e di bollo (art. 82, comma 5)



Articolo 23 - Scritture contabili

1. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto delle norme di legge.

Articolo 24 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio di esercizio e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile.
3. Il bilancio di esercizio deve essere redatto in conformità agli schemi stabiliti dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi.
4. La relazione di missione deve illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
5. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità ai medesimi schemi previsti per il bilancio di esercizio.
6. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno di riferimento.
7. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di dicembre di ogni anno.

Articolo 25 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 26 - Assicurazione dei volontari

1. Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
2. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Articolo 27 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'art 45 del Codice del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'Articolo 9 del Codice del Terzo Settore.

Art. 28 - Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'applicazione delle norme subordinate all'adozione dei provvedimenti attuativi decorre dalla data di entrata in vigore dei medesimi.

Francesca Anna

Maurizio Seletti

